

**CFP per i soggetti con ricavi o compensi compresi fra 10 milioni  
e 15 milioni di euro**

## *La normativa*

Provvedimento 268440/2021 attuativo articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Dal 14 ottobre fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" (art. 1 del DI n. 41/2021) e/o del contributo "Sostegni-bis alternativo" (art. 1 commi da 5 a 13 del DI n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

## La normativa

LIVE 450

- il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- il contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 (Sostegni-bis "automatico").

*La normativa*

LIVE 450

- il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo (articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

N.B. Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "contributo Sostegni-bis automatico).

- il solo **contributo Sostegni**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico. Contributo pari al 20% della riduzione.
- il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni bis attività stagionali. Contributo pari al 30% della riduzione.
- entrambi i contributi Sostegni e Sostegni bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico. Contributo pari al 20% della riduzione

## *La regola generale*

- ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 dell'articolo 1 del DL n. 73 del 2021.
- Il contributo spetta:
  - Riduzione del 30% del fatturato rispetto al periodo di riferimento;
  - Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

## *La regola generale*

### ➤ Il contributo non spetta:

- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2019 (salvo operazioni straordinarie);
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 per quanto riguarda il contributo Sostegni-bis automatico e attività stagionali;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

*Termini*

LIVE

450

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d'imposta.

## *Contributi minimo e massimo*

Contributo minimo: contributo minimo previsto solo per l'articolo 1, comma 30-bis, lettera a). L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

Contributo massimo: in ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.



## *Contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*

<b>REQUISITI</b>	
Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 <input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000 <input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 <input type="text" value=""/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020 <input type="text" value=""/> ,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018 <input type="checkbox"/>

*Contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge  
25 maggio 2021, n. 73*

Art.1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	,00

## *Determinazione ricavi e compensi*

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

**L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.**

- ❖ devono essere considerate tutte le fatture attive;
- ❖ occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26;
- ❖ occorre considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA);
- ❖ concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- ❖ per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi;
- ❖ i rimborsi spese sostenute in nome e per conto art. 15 DPR n. 633 del 1972 sono irrilevanti;
- ❖ Il fatturato da indicare sull'istanza viene determinato dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni e dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel corrispondente anno o periodo;
- ❖ in assenza di media indicare il valore 0;

**SEZIONE  
TEMPORARY  
FRAMEWORK  
CONTRIBUTI**

Indicare la Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiedono i contributi

Sez 3.1

Sez 3.12

**DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA DI  
ATTO NOTORIO  
AI SENSI  
DELL'ART. 47  
DEL DPR  
N. 445/2000**

(da rendere per gli  
aiuti ricevuti  
nell'ambito  
della sezione 3.12  
del Temporary  
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto J), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) <sup>1</sup> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", **non supera** il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

*oppure*

- <sup>2</sup> che il predetto ammontare **supera** i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) <sup>1</sup> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 28 gennaio 2021**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, inclusi i contributi determinati con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "sez. 3.12"), **non supera** il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

**SUPERAMENTO  
LIMITI SEZIONI  
3.1 E 3.12  
DEL TEMPORARY  
FRAMEWORK**

**SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021**

Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021	Sez. 3.12 post 27/01/2021
1	2	3	4	5	6
,00	,00	,00	,00	,00	,00

**SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021**

Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021
1	2	3	6
,00	,00	,00	,00

**SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021**

Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021
1	2	3	6
,00	,00	,00	,00

**SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021**

Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale
1	2	3
,00	,00	,00

**MINOR IMPORTO  
RICHIESTO**

Ammontare complessivo dei contributi calcolati in base ai dati indicati nelle sezioni compilate ,00

Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework ,00

## Modalità di fruizione 450

### MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo dei contributi a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, tramite accredito su conto corrente

L'importo dei contributi a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, sotto forma di credito d'imposta

### IBAN

Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente

### RINUNCIA AI CONTRIBUTI

Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente ai contributi richiesti con l'istanza già presentata

### SOTTOSCRIZIONE

DATA

giorno

mese

anno

FIRMA

**QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI**

MISURE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020									
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE							
			Data inizio			Data fine				
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"										
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"										
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"										
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"										
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"										
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni										
DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020										
Articolo 78, comma 1 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine				
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		

**QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA**

<b>B1</b>	Codice fiscale <input type="text"/>
<b>B2</b>	Codice fiscale <input type="text"/>
<b>B3</b>	Codice fiscale <input type="text"/>
<b>B4</b>	Codice fiscale <input type="text"/>
<b>B5</b>	Codice fiscale <input type="text"/>
<b>B6</b>	Codice fiscale <input type="text"/>

**Decreto attuativo del Fondo per il sostegno alle attività  
economiche chiuse**

*La normativa*

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in concerto con quello dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse a causa delle misure anti-covid adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL n. 19 del 2020.

Il provvedimento agisce in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del DL n. 73 del 2021 e dell'articolo 11 del DL n. 105 del 2021, il Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021.

*MISURA 1*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale, potranno beneficiare degli aiuti economici i soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione che alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, come attività prevalente comunicata all'Agenzia delle Entrate, un'attività che risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL n. 19 del 2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili».

*MISURA 2*

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), sono altresì beneficiari della misura in oggetto i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che alla data del 25 maggio 2021 svolgevano, come attività prevalente comunicata all'Agenzia delle Entrate, un'attività riferita ai **codici ATECO 2007** indicati nell'allegato 1 al decreto ministeriale, rispetto alla quale, nell'istanza di accesso al contributo a fondo perduto, dichiarano, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL n. 19 del 2020, di aver registrato nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 ed il 24 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

## MISURA 2

Codice	Descrizione
ATECO	
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.14.00	Attivita' di proiezione cinematografica
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.01.01	Attivita' nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.09	Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00	Attivita' di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13	Gestione di palestre
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

## *Condizioni generali*

Costituiscono condizioni generali per poter beneficiare degli aiuti l'essere titolari di partita iva attiva rispettivamente al 23 luglio 2021 (art. 4, comma 1, lettera a) ed al 25 maggio 2021 (art. 4, comma 1, lettera b), essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato, nonché non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Sono esclusi, a prescindere, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e le holding di cui al successivo articolo 162-bis.

*Agevolazione*

Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) le risorse disponibili saranno prioritariamente ripartite, in egual misura, con un limite massimo di contributo per ciascun soggetto beneficiario pari a euro 25.000.

Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) le risorse saranno ripartite agli aventi titolo secondo le seguenti modalità: euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi nell'esercizio 2019 fino a euro 400.000,00; euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi nell'esercizio 2019 superiori a euro 400.000 e fino ad euro 1 milione; euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi nell'esercizio 2019 superiori a euro 1 milione.

## *Agevolazione*

All'esito di tale procedura il contributo verrà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.


Il decreto ministeriale in commento prevede espressamente che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. Di contro, i soggetti beneficiari dei contributi saranno tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della Legge n. 124 del 2017 agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

*Quando* LIVE 450

Per ottenere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale. Per la piena operatività della misura bisognerà tuttavia attendere la notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e la successiva approvazione da parte della Commissione medesima.



## Modello 770/2021: le novità

*Le principali novità* 

Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, n. 13090

L'Amministrazione finanziaria ha approvato la versione definitiva del Mod. 770/2021 insieme alle relative istruzioni .

Il Mod. 770/2021 non si discosta molto da quello dell'anno precedente; esso, tuttavia, accoglie alcune importanti novità dovute, in gran parte, alle varie disposizioni normative attuate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## *Le principali novità*

Le principali novità del Mod. 770/2021 riguardano:

- ❖ la possibilità di inserire informazioni riguardanti il **trattamento integrativo in vigore dal 1° luglio 2020** (ovvero il trattamento che ha sostituito il c.d. “bonus Renzi”);
- ❖ la possibilità di inserire informazioni riguardanti le **misure premiali** erogate ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato presso la sede lavorativa nel mese di marzo 2020 (quadri SX e ST);
- ❖ l'introduzione nei **prospetti riepilogativi** di nuovi codici per l'indicazione dei versamenti tardivi effettuati e concessi dalla normativa quale misura di contrasto all'emergenza COVID-19 (quadro SS);
- ❖ l'aggiornamento dei **quadri SK e SI** per l'indicazione dei dividendi erogati alle società semplici

## *Le principali novità*

### Credito derivante dall'erogazione di trattamento integrativo e misure premiali

Il nuovo Mod. 770/2021 accoglie novità che riguardano:

- ❖ l'erogazione del trattamento integrativo per l'anno 2020;
- ❖ l'erogazione di premi ai dipendenti che hanno prestato il proprio lavoro nel mese di marzo 2020.

**Trattamento integrativo**

Dal 1° luglio 2020 è stata prevista l'abrogazione del c.d. "bonus Renzi" e l'introduzione di nuove misure fiscali finalizzate ad abbassare la pressione fiscale (D.L. n. 3/2020).

In particolare il bonus IRPEF di 80 euro per lavoro dipendente ed assimilato è stato sostituito da un trattamento integrativo che concorre alla formazione del reddito, in favore di titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

## *Le principali novità*

### Trattamento integrativo

Il trattamento integrativo viene anticipato in busta paga dai sostituti d'imposta; questi procedono al recupero dell'importo mediante compensazione nel Mod. F24 (mediante utilizzo del codice tributo 1701 ovvero 170E).

Nel nuovo Mod. 770, pertanto, dovrà essere indicato il trattamento erogato. In particolare:

- ❖ nel quadro SX ("Riepilogo dei crediti e delle compensazioni") è stato aggiunto il rigo SX49, riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 l'erogazione del trattamento integrativo.

## Trattamento integrativo

In tale rigo vanno indicati:

- ❖ il **credito maturato nell'anno** (colonna 2): si tratta dell'ammontare del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2020 e indicato nel campo 401 delle CU trasmesse;
- ❖ il **credito recuperato e quello da recuperare** (colonne 3 e 4): si tratta del credito riconosciuto e successivamente recuperato o da recuperare dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e indicato, rispettivamente nel campo 403 e 404 delle CU trasmesse;
- ❖ il **credito utilizzato in F24** (colonna 5): equivale al credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2021;
- ❖ il **credito residuo** (colonna 6): tale importo scaturisce dalla seguente operazione: colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 - colonna 5.

Il credito residuo potrà essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2021.

- ❖ nel **quadro ST** ("Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive") va indicato il versamento relativo al credito del trattamento integrativo recuperato in sede di conguaglio.

**Premio ai lavoratori non in smart working: quadro SX**

Il Decreto Cura Italia ha introdotto un premio pari ad euro 100 per i lavoratori dipendenti che durante l'emergenza sanitaria non hanno potuto fruire del c.d. smart working e di conseguenza hanno prestato la loro attività lavorativa in sede (art. 63, D.L. n. 18/2020).

Tale premio spetta ai dipendenti titolari, nel periodo d'imposta 2019, di reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000.

Il premio, erogato direttamente dal datore di lavoro entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, è corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di marzo 2020 e deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

I sostituti d'imposta coinvolti nelle operazioni di accredito del bonus recupereranno le somme anticipate ai loro dipendenti mediante compensazione, che dovrà avvenire mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate utilizzando il codice tributo 1699 per il Mod. F24 e 169E per il Mod. F24 Enti Pubblici.

## Le principali novità

### Premio ai lavoratori non in smart working: quadro SX

Nel Mod. 770 le informazioni relative al premio erogato dai sostituti d'imposta dovranno essere riportate nel quadro SX e nello specifico:

- ❖ al rigo 1, colonna 6 deve essere indicato il credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti (D.L. 17 marzo 2020, n 18, art. 63) indicato nel campo 476 delle CU trasmesse.

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2020 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebitto di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Premio di cui all'art. 63 D.L. n. 18/2020
1	2	3	4	5	6	
Credito utilizzato in F24						
7						

## Le principali novità 450

### 2) Prospetti riepilogativi: il quadro SS “Dati riassuntivi e importi sospesi”: nuovi codici

Il quadro SS contiene il “riassunto” dei dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Nel modello di quest’anno, oltre ai dati riassuntivi già indicati negli altri riquadri, è stata inserita una nuova sezione denominata **“Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”**: detta sezione deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta che, essendone legittimati, non hanno effettuato i versamenti nel 2020, alle scadenze ordinarie, in quanto si sono avvalsi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In essa, pertanto, vanno indicate le somme che il sostituto è stato legittimato a versare a scadenze diverse.

A tal fine sono stabiliti codici specifici che individuano le diverse sospensioni in considerazione del periodo, delle zone e dei soggetti interessati, ossia:

*Le principali novità*

<b>Codice</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Periodo di sospensione</b>	<b>Soggetti tenuti al versamento</b>
A	versamento delle ritenute operate entro la data del conguaglio 2020	dal 21.02.2020 al 31.03.2020	sostituti di imposta aventi la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e dall'allegato 1 al D.P.C.M. del 1º marzo 2020
B	al versamento delle ritenute non operate entro la data del conguaglio 2020	dal 21.02.2020 al 31.03.2020	sostituti di imposta aventi la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e dall'allegato 1 al D.P.C.M. del 1º marzo 2020

## Le principali novità 450

<b>Codice</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Periodo di sospensione</b>	<b>Soggetti tenuti al versamento</b>
C	pagamento delle ritenute non versate	dal 02.03.2020 al 30.04.2020	sostituti di imposta appartenenti ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3, del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale
D	pagamento delle ritenute non versate	dal 02.03.2020 al 30.06.2020	sostituti di imposta appartenenti ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale
E	pagamento delle ritenute e delle trattenute non versate	dal 08.03.2020 al 31.03.2020	sostituti di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019), su tutto il territorio nazionale
F	pagamento delle ritenute e delle trattenute non versate	dal 01.04.2020 al 31.05.2020	sostituti di imposta residenti su tutto il territorio nazionale
G	pagamento delle ritenute e delle trattenute non versate	dal 01.11.2020 al 30.11.2020	sostituti di imposta residenti su tutto il territorio nazionale
H	pagamento delle ritenute e delle trattenute non versate	dal 01.12.2020 al 31.12.2020	sostituti di imposta residenti su tutto il territorio nazionale

## Le principali novità

La Sezione in commento è costituita da 3 colonne:

- ❖ nella **colonna 1** va indicato il “codice evento” riportato nella tabella precedente;
- ❖ nella **colonna 2** va riportato il “codice tributo”;
- ❖ nella **colonna 3** va riportato l’importo dei versamenti sospesi.

	Codice evento	Codice tributo	Importo	
SS20	1 <b>A</b>	2 <b>1001</b>	3 <b>2.300,00</b>	Importo versamento sospeso
SS21				
SS22				
SS23				

DATI RELATIVI AGLI  
IMPORTI SOSPESI  
A SEGUITO  
DELL'EMERGENZA  
SANITARIA DA  
COVID-19

Codice evento

Codice tributo

*Prospetti riepilogativi: il quadro SS "Dati riassuntivi e importi sospesi": nuovi codici*

**Attenzione**

I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più righe per indicare gli importi sospesi, in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

### 3) Dividendi corrisposti alle società semplici

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta, dovranno compilare:

- ❖ il quadro **SK** ("Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie") indicando i dati dei soci delle società semplici che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva; ovvero
- ❖ il quadro **SI** ("Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2020") indicando gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta in applicazione del regime per trasparenza in capo ai soci.

## *La scadenza*

- Per il Mod. 770/2021 la scadenza è fissata per il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica).
- Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.